

Bozza STATUTO

ASSOCIAZIONE “BIBLIOTECHE INSIEME”

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, un'associazione denominata “Biblioteche Insieme”.

Articolo 2 - Sede sociale e durata

L'Associazione ha sede presso il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, a Rho (Mi), in Corso Europa 291.

L'Assemblea degli associati può trasferire la sede sociale.

La durata di “Biblioteche Insieme” è decennale e rinnovabile su delibera dell'Assemblea degli associati.

Articolo 3 - Finalità

“Biblioteche Insieme”, che non ha scopi di lucro e si ispira ai principi di mutualità, solidarietà e cooperazione, si propone come soggetto attivo nella promozione, organizzazione e sviluppo delle biblioteche.

In particolare “Biblioteche Insieme” si impegna a:

- a) produrre, diffondere e condividere tra gli associati metodologie, soluzioni e strumenti di lavoro, anche di tipo tecnologicamente avanzato, al fine di rendere efficienti e funzionali i servizi bibliotecari;
- b) effettuare attività di catalogazione e trattamento bibliografico di libri, documenti multimediali e risorse elettroniche, mettendo gratuitamente a disposizione degli associati le schede catalografiche prodotte, il tutto nel rispetto e in applicazione sia delle indicazioni professionali, sia delle normative vigenti nel settore;
- c) contribuire al miglioramento organizzativo e funzionale delle biblioteche degli enti associati;
- d) promuovere e organizzare iniziative e incontri di approfondimento scientifico in campo bibliotecario e documentativo.

“Biblioteche Insieme” può compiere, anche verso soggetti non associati, tutte quelle operazioni che hanno attinenza con gli scopi istituzionali e che sono ritenute utili per la realizzazione dei medesimi.

“Biblioteche Insieme” può partecipare ad altre associazioni e costituire società.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse finanziarie

Il patrimonio di “Biblioteche Insieme” è costituito:

- dai beni che diverranno proprietà sociale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione a “Biblioteche Insieme”, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria; tali quote sono solvibili anche mediante prestazione di servizi;

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di vario genere;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

“Biblioteche Insieme” amministra, nelle forme che riterrà più idonee, i conferimenti degli associati, gli incassi ed i proventi delle manifestazioni ed iniziative in genere, i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati e può inoltre ricevere prestiti o mutui, compiere accessoriamente tutte le operazioni di carattere commerciale e finanziario che sono ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto delle norme vigenti.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 5 - Soci fondatori e associati

Possono far parte di “Biblioteche Insieme” persone giuridiche di cittadinanza italiana e straniera che hanno compiti di gestione, diretta o indiretta, di biblioteche aperte al pubblico o di reti bibliotecarie di qualsiasi tipologia e dimensione.

Sono Soci Fondatori i seguenti enti:

- Comune di Melzo per la Convenzione del Sistema Bibliotecario Milano Est
- Consorzio “Biblioteche Padovane Associate”, Abano Terme (Pd)
- Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, Rho (Mi)
- Ditta E-Portal Technologies (Rovigo), gestore del Centro Servizi del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona.

I Soci fondatori, con l'atto formale di costituzione di “Biblioteche Insieme”, si impegnano a versare una quota pro-capite iniziale di euro 1.000 (mille), al fine di far fronte alle spese di avvio dell'associazione.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli associati

Per essere ammesso a socio è necessario osservare le seguenti modalità:

- presentazione di formale domanda da parte dell'ente interessato per il tramite del suo legale rappresentante, con l'indicazione dei dati identificativi necessari;
- dichiarazione di essere gestore, in forma diretta o indiretta, di biblioteche aperte al pubblico o di reti bibliotecarie;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- formale indicazione della persona delegata a rappresentare l'ente nell'Assemblea dei soci.

L'appartenenza a “Biblioteche Insieme” ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

In caso di uscita dall'Associazione, per qualsivoglia motivo, di uno degli enti soci, anche fondatori, è riconosciuto all'Associazione il diritto al mantenimento in uso di eventuali strumenti, tecnologie e soluzioni di lavoro e servizio fino a quel momento messe a disposizione dal socio uscente.

Articolo 7 - Acquisizione o perdita della qualifica di associato

E' competenza del Consiglio direttivo deliberare lo status di socio degli enti che ne hanno fatto richiesta.

La qualifica di associato si perde per morosità, dimissioni o perdita dei requisiti per essere socio, di cui all'art. 5, comma 1 del presente Statuto.

Articolo 8 - Organi sociali

Sono organi di “Biblioteche Insieme”: - l'Assemblea dei soci; - il Presidente; - il Consiglio direttivo; - il Revisore dei conti.

Il Presidente, il Consiglio direttivo e il Revisore dei conti hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Articolo 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita dal legale rappresentante di ciascun ente socio o dalla persona da lui formalmente delegata.

“Biblioteche Insieme” ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea definisce le linee generali di sviluppo delle attività dell'Associazione e ne controlla l'esecuzione da parte degli altri organi statutari.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione annui;
- b) elezione del Presidente e del Consiglio direttivo;
- c) nomina del Revisore dei conti;
- d) modifiche dello Statuto nel rispetto delle finalità fissate dall'articolo 3;
- e) quota associativa annua a carico dei soci;
- f) tariffe da applicare per i servizi svolti dall'associazione;
- g) scioglimento dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altro socio avente diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente o, per sua delega, da un componente del Consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta via posta ordinaria, elettronica o via fax a ciascun associato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Ordine del giorno è redatto dal Presidente; gli associati possono richiedere al Presidente di aggiungere specifici punti.

L'Assemblea è convocata anche su richiesta della metà più uno degli associati, nelle stesse modalità sopradescritte

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, della maggioranza dei soci in regola con la quota sociale.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, diretta o tramite delega scritta, di almeno un terzo dei soci.

Articolo 11 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta per anno e delibera sui bilanci annuali consuntivi e preventivi, riferiti sia all'attività istituzionale dell'Associazione, sia a quella commerciale eventualmente esercitata in modo accessorio.

Tali rendiconti, corredati del parere consultivo espresso dalla Commissione tecnica prevista al successivo art. 15, dovranno essere inviati in forma scritta o elettronica agli associati, contestualmente alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza, quell'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario da lui nominato.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; coordina l'attività di “Biblioteche Insieme”; ne ha la rappresentanza legale e la firma; convoca e presiede le assemblee; rende esecutivi i deliberati.

Il Presidente, sulla base della programmazione annuale approvata dall'Assemblea e fatte salve le competenze del Consiglio di amministrazione, può conferire agli associati o a persone terze, deleghe e incarichi, formalmente redatti in forma scritta, inerenti:

- la rappresentanza;
- le attività generali: segreteria, contabilità, amministrazione;
- le attività specifiche che, in coerenza con le finalità statutarie, sono intraprese dall'Associazione.

Il Presidente, per la durata del suo mandato, nomina un Segretario di "Biblioteche Insieme", scelto tra persone di sua fiducia.

Articolo 13 - Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità di voto, quello del Presidente ha valore doppio.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci;
- compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- approva gli schemi di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorisce la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.

Articolo 14 - Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti, che può essere scelto anche tra persone non rappresentanti di enti soci, è eletto a maggioranza dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili, con conseguente redazione del relativo verbale;
- verifica dei conti annuali, consuntivo e preventivo, ed espressione del relativo parere prima della presentazione all'Assemblea dei soci;

Il Revisore ha diritto di partecipare alle Assemblee associative e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 15 - Commissione tecnico-consultiva

Per la programmazione e la verifica annuale delle attività, l'Associazione si avvale di un organo tecnico-consultivo, il cui parere obbligatorio deve essere acquisito in merito alle relazioni sui bilanci annuali, consuntivi e preventivi.

La Commissione è così composta: dal Segretario dell'Associazione e da almeno quattro bibliotecari responsabili degli enti associati.

Spetta alla Commissione, oltre all'espressione del parere sui bilanci annuali, anche la proposizione al Consiglio direttivo di studi e progetti per l'attivazione di nuovi servizi e il miglioramento di quelli esistenti.

La convocazione della Commissione tecnica, da effettuarsi almeno due volte all'anno, è competenza del Segretario.

Articolo 16 - Retribuzioni

Il Presidente, i componenti il Consiglio direttivo, i rappresentanti degli enti associati, i componenti la Commissione tecnico-consultiva e il Segretario di "Biblioteche insieme" non

possono ricevere alcuna retribuzione, ma il solo eventuale rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute per lo svolgimento della funzione loro affidata.

Possono essere conferiti compensi o retribuzioni a persone che, incaricate con formale atto del Consiglio direttivo, svolgono per conto dell'Associazione specifiche attività loro assegnate.

Articolo 17 - Scioglimento

L'Assemblea degli associati, all'unanimità degli aventi diritto di voto, presenti o delegati, delibera sullo scioglimento di "Biblioteche Insieme" e sulla devoluzione del patrimonio ad altro ente o associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, in ottemperanza con la vigente legislazione in materia di scioglimento di associazione.

Articolo 18 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e "Biblioteche Insieme" o i suoi Organi, saranno deferite ad un Collegio composto di tre membri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, da nominarsi dall'Assemblea.

La decisione del Collegio è inappellabile, salvo le previsioni di legge.

Articolo 19 - Norma finale

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
